

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

- Provincia di Treviso -

Prot. n.

Convenzione per la gestione dell'area verde comunale attrezzata per attività ludico/sportive di Campocroce. Periodo 01/07/2018 – 30/06/2020.

-----**tra**-----

il Comune di Mogliano Veneto, Piazza Caduti 8 (c.f. 00565860269), qui rappresentato dal Dirigente Dott. Roberto Comis, domiciliato presso la sede municipale, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in forza di quanto stabilito dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. ___ del __/__/2018,

-----**e**-----

il Sig. Alberto Bertoldo, nato a _____ il _____ e residente in _____, in Via _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro tempore dell'Associazione di Frazione Campocroce (nel seguito concessionario), con sede in Mogliano Veneto, via della Chiesa Campocroce n. 3 (C.F. 94132050264), e quindi in nome, per conto e nell'interesse della stessa.

Si conviene e si stipula quanto segue:-----

Art. 1 – Oggetto

Il Comune concede al sopra identificato concessionario, ai sensi della L.R. 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di

attività motoria e sportiva”, in uso e gestione le area verde attrezzata sita in Mogliano Veneto, via della Chiesa Campocroce.

L'immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario.

Esso comprende:

- a) campi polivalenti per basket, calcio a cinque, tennis e beach volley;
- b) aree verdi interposte;
- c) area attrezzata a parco giochi.

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha la durata di anni due (2) a partire dal 01/07/2018 e con scadenza al 30/06/2020.

Trascorso tale termine la concessione scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Art. 3 – Modalità d'uso

L'uso dell'area verde attrezzata in oggetto e delle attrezzature sportive ivi presenti è libero e pubblico.

Il concessionario è sollevato da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'uso dell'area stessa.

Art. 4 – Oneri a carico del concessionario

Il concessionario s'impegna a:

1. rispettare le norme di sicurezza e igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia;
2. prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport sociale che il Comune

proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno e concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni;

3. consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle Scuole operanti sul territorio con preavviso da parte del Comune di almeno quindici (15) giorni;
4. concordare l'uso dell'impianto per attività organizzate da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa stabilita dal concessionario, qualora prevista, che introiterà le relative quote, sentita l'Amministrazione Comunale;
5. presentare al termine del periodo di gestione una relazione economico-gestionale dell'attività svolta;
6. farsi carico della manutenzione ordinaria dell'area, anche mediante lo sfalcio periodico dell'erba, la piccola manutenzione delle attrezzature sportive presenti sull'area in parola al fine di garantirne la normale funzionalità, nonché la cura della pulizia dell'intera area provvedendo allo svuotamento periodico dei cestini dei rifiuti;
7. segnalare con tempestività all'Amministrazione Comunale danni alle strutture che ne compromettono la sicurezza.

Eventuali interventi di riqualificazione e/o manutenzione straordinaria operati dal gestore dovranno essere preventivamente approvati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale e dovranno risultare conformi alle eventuali prescrizioni di ordine tecnico ed urbanistico.

Saranno a carico del gestore le spese relative all'acquisizione di pareri preventivi, nulla osta, certificazioni, collaudi e quant'altro necessario, previsto dalle vigenti normative in materia, per gli interventi di riqualificazione e/o manutenzione straordinaria proposti.

Art. 5 – Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto:

- a) la manutenzione straordinaria degli immobili e delle loro pertinenze fisse presenti sull'area;
- b) l'adeguamento alle norme di sicurezza delle strutture sportive, e l'assolvimento degli obblighi riguardanti la prevenzione incendi.

Art. 6 - Controlli

Il Comune di Mogliano Veneto si riserva la possibilità di verificare, in ogni tempo e senza preavviso, attraverso personale degli uffici competenti, la corretta esecuzione della manutenzione ordinaria, della cura e pulizia degli spazi assegnati. Laddove necessario, comunicherà per iscritto al concessionario l'assolvimento degli adempimenti dovuti, che dovranno essere eseguiti nei tempi concordemente stabiliti.

Le parti convengono che la presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso a spese del richiedente;

Le spese inerenti la stipula della presente convenzione sono a totale carico del concessionario.

La presente convenzione viene letta dalle parti e dichiarata conforme alla loro volontà.

Mogliano Veneto,

Il Concessionario

Associazione di Frazione

Campocroce

(Sig. Alberto Bertoldo)

Il Comune di Mogliano Veneto

Il Dirigente 3° Settore

(Dott. Roberto Comis)